



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 93 del Reg. Data 11/05/2020	OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2018-DETERMINAZIONE DEI RELATIVI INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.-
---	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **UNDICI** del mese di **MAGGIO**, alle ore **18.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Amministratore	Carica	Presenza
1	LACCOTO Giuseppe	Sindaco	P
2	ZIINO Carmelo	Vice Sindaco	P
3	FIORAVANTI Tindara	Assessore	P
4	RICCIARDELLO Cono	Assessore	P
5	CIPRIANO Maria Vittoria	Assessore	P

PRESENTI	5
ASSENTI	0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 389 DEL 08/05/2020
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2018-determinazione dei relativi indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica.
---------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 11-05-2020

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe LACCOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

Il Proponente : Sindaco

Visto il vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 che ha modificato la normativa contrattuale, specie con riferimento agli istituti economici del trattamento economico accessorio;

Dato atto che con determina sindacale n. 13 del 11/06/2019 è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale del personale del comparto, ai sensi dell'art. 7 CCNL 21.05.2018;

Dato atto che:

l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce al comma 1 che Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e al comma 2 che In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili;

il comma 4 del predetto art. 65 stabilisce che Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall' art. 31 comma 4 il quale dispone che Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locali;

Accertato che

- a partire dall'anno 2013 occorre stipulare un nuovo contratto decentrato integrativo e che questo Ente non ha provveduto.
- L'ARAN con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art.5, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo. Tuttavia, è stato evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.).
- L'ARAN manifesta perplessità, invece, sull'estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono comunque una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.).
- A tal fine, si deve tenere conto anche dell'art.4, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: "Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale".

Richiamato l'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 che prevede: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...";

Preso atto, in particolare, dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 il quale disciplina la costituzione del fondo risorse decentrate;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 645 del 24/12/2020 con la quale è stato costituito il fondo per l'anno 2018 sulla base delle nuove disposizioni contrattuali, così come certificato dal Revisore con parere del 17/01/2020, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 887 del 17/01/2020;

Dato atto che il Comune non ha sottoscritto il CCDI per l'anno 2018.

Richiamati gli orientamenti ARAN in occasione della stipula del contratto integrativo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 27.7.2018 con il quale, affrontando la problematica viene stabilito che «Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2015-2017, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del CCNL 12 febbraio 2018 (che per il comparto funzioni locali si deve far riferimento all'articolo 8, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018), le parti convengono altresì di avviare le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021».

Ritenuto aderire alla soluzione di un "accordo ponte" stante che nell'anno 2018 hanno trovato applicazione istituti cui sono connessi indennità e compensi previsti da un contratto precedente;

Ribadita la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante, dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti dei contratti collettivi nazionali (...) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

Atteso che sarà cura di ciascun responsabile provvedere alla predisposizione, per quanto di competenza, di appositi prospetti di ipotesi distribuzione del fondo per l'annualità 2018, avendo cura di verificare quali istituti contrattuali siano applicabili e per quante unità di personale.

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di rendere più razionali ed efficienti i lavori della delegazione trattante e al fine di allineare i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa, formulare le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica da seguire in sede di Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2018:

- in considerazione delle motivazioni espresse in premessa, l'accordo dovrà riguardare, per l'anno 2018, soltanto la parte economica e potranno, pertanto, formare oggetto di contrattazione gli istituti già compiutamente disciplinati dal CCNL quali turnazione reperibilità e maggiorazione festiva poiché in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, non potranno che finanziarsi solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato;
- destinare le somme di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art 67 del CCNL, per le specifiche finalità stabilite da specifiche disposizioni di legge (compensi ISTAT, incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016, ecc.);

Dato atto che, con successivo provvedimento, saranno impartite le direttive per l'approvazione del nuovo CCDI parte normativa triennale;

Visto l'art. 68 del CCNL Funzioni Locali relativo all'utilizzo del fondo in questione;

PROPONE

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti linee di indirizzo volte alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato anno 2018:
 - in considerazione delle motivazioni espresse in premessa, l'accordo dovrà riguardare, per l'anno 2018, soltanto la parte economica e potranno, pertanto, formare oggetto di contrattazione gli istituti già compiutamente disciplinati dal CCNL quali turnazione, reperibilità e maggiorazione festiva poiché in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, non potranno che finanziarsi solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato.
 - destinare le somme di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art 67 del CCNL, per le specifiche finalità stabilite da specifiche disposizioni di legge (compensi ISTAT, incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016, ecc.).
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla delegazione trattante di parte pubblica.
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44 del 1991, al fine di provvedere con urgenza ad adottare gli atti consequenziali.

Il Proponente
Sindaco
Prof. Giuseppe LACCOTO

Il Responsabile dell'Istruttoria
Rosaria PALMERI

Rosaria Palmeri

PARERE REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Adriana Gaglio Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi della L.R. n. 30/2000, del D.l.gs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controllo interni esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Brolo, 08/05/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa.

(Adriana Gaglio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Eleonora Tripi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Brolo, 08/05/2020

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

(Rag Eleonora Tripi.)

PARERE DI LEGITTIMITA'

Su richiesta del Sindaco, si esprime parere Favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione.

Brolo, 08/05/2020

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Carmela Stancampiano)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n.48;

VISTA la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;

VISTA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta medesima risulta corredata dei necessari pareri favorevoli di cui alla della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito con l'art.1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale n.48/1991, come modificato con l'art.12 della L.R. n.30/2000;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTE le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

VISTO l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

ODELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 – Comma 2 – della L.R. n44/91.

IL SINDACO

Prof. Giuseppe Laccoto

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Stancampiano

L'Assessore Anziano

Avv.to Carmelo Ziino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E' stata pubblicata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.12 L.R: n. 5/2011) il giorno 12.05.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, 12.05.2020

COMUNE DI BROLO
Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, art. 11 è stata pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ___/___/___

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/1991);

X dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n44/1991.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Stancampiano